

Disciplina per l'assegnazione di terreni abbandonati o silenti alle associazioni fondiarie

Definizioni

Secondo l'art. 2 della **Legge 440/1978**, sono considerate incolte o abbandonate le terre suscettibili di coltivazione che non siano state destinate a utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

La **Legge regionale 21/2016 della Regione Piemonte** precisa ulteriormente che:

- sono **terreni incolti o abbandonati** quelli agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie;
- sono **terreni silenti** quelli incolti o abbandonati per i quali non è noto il proprietario.

Il **Decreto Legislativo 34/2018** (*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*) fornisce le seguenti definizioni:

- **terreni abbandonati**: i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni;
- **terreni silenti**: i terreni abbandonati per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria

Procedura di assegnazione

L'art. 9 della legge regionale 21/2016 della Regione Piemonte attribuisce le funzioni di assegnazione alle **Unioni di Comuni** o ai **Comuni non aderenti ad alcuna Unione**, per il territorio di competenza. L'assegnazione può avvenire anche a favore di **associazioni fondiarie legalmente costituite**.

Il procedimento, disciplinato dalla DGR 24-6390 della Regione Piemonte del 19.01.2018, si avvia su istanza del soggetto interessato. La domanda deve essere corredata da un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di durata minima quinquennale.

Il PSA deve indicare:

- gli estremi catastali delle particelle interessate e la superficie agricola utilizzabile (SAU);

- il piano dettagliato delle colture previste per ciascun anno;
- l'impegno formale alla coltivazione secondo quanto programmato.

La domanda deve essere notificata ai proprietari e agli aventi diritto (se conosciuti) a cura dell'amministrazione procedente, pubblicata all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente", e trasmessa alla Regione per la pubblicazione sul BURP.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURP, eventuali proprietari, aventi diritto o altri soggetti titolari possono presentare **domande concorrenti**, anch'esse corredate da PSA. In tal caso l'amministrazione procede alla formazione di una graduatoria, valutando le proposte in base ai seguenti criteri:

- ricomposizione fondiaria;
- razionale sfruttamento del suolo;
- maggiore estensione delle superfici recuperate;
- tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Interruzione, revoca e durata

Se il proprietario o l'avente diritto manifesta l'intenzione di coltivare direttamente il terreno, il procedimento si interrompe. Tuttavia, egli deve attuare il piano entro un'annata agraria; in caso contrario, il terreno viene assegnato ai richiedenti e il proprietario non potrà ripresentare domanda fino alla scadenza dell'assegnazione.

Qualora l'assegnatario non utilizzi il terreno entro due annate agrarie, l'amministrazione procede alla revoca.

È previsto il diritto di recesso dell'assegnatario, con preavviso di un anno. I terreni assegnati non sono usucapibili.

La DGR 37-6978 della Regione Piemonte del 01.06.2018 stabilisce che l'assegnazione può avere durata massima di quindici anni, rinnovabile, oppure coincidere con la durata del Piano di Sviluppo Aziendale se inferiore.

Disciplina specifica per le foreste

L'art. 18 della Legge regionale 4/2009 della Regione Piemonte disciplina il caso in cui, **all'interno di un ambito territoriale forestale da gestire o già gestito in forma associata**, siano presenti **terreni interclusi di cui non sia possibile individuare il proprietario, oppure il cui proprietario sia individuato ma irreperibile, e il cui abbandono comprometta un'ottimale gestione forestale complessiva**.

In questa situazione, il legale rappresentante della forma associativa (o un soggetto delegato, se la forma associativa è in via di costituzione) può chiedere al Comune l'autorizzazione alla **gestione provvisoria** dei terreni interclusi.

Il Comune, verificata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede alla pubblicazione della richiesta per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e ne dispone la trasmissione alla Regione per la pubblicazione sul BURP.

Se entro tale termine non viene presentata opposizione dal proprietario, il Comune può autorizzare la gestione per un periodo massimo di quattro anni. Resta comunque salva la facoltà del proprietario di proporre opposizione anche successivamente.

Alla scadenza, la procedura può essere rinnovata e la gestione prorogata, ripetendo le medesime formalità.

Gli eventuali utili spettanti ai proprietari non individuabili o irreperibili devono essere accantonati in un fondo speciale. In caso di opposizione accolta, la forma associativa è tenuta a restituire il terreno e a corrispondere gli utili maturati.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026

N.B. il presente documento si basa sulla normativa vigente alla data sopra indicata, e non tiene conto di eventuali processi di revisione normativa in corso di approvazione